



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione IV CIVILE E Fallimenti

Il Giudice

-letta la domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 7 e ss. l. n. 3 del 2012 depositata nell'interesse di Cippone Achille.

-esaminati gli atti;

- considerato che la ricorrente:

a) non e' soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui art.7, 8 e 9 l. n. 3 del 2012;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

P.Q.M.

fissa l'udienza ex art.10 l. 3/12 per il giorno 7.7.2021 ore 10,20; dispone la comunicazione del presente provvedimento almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata; agenzia Palazzo di Giustizia - Piazza De Nicola - Bari.

stabilisce di darsi idonea pubblicita' del ricorso e del presente decreto a mezzo del professionista nominato ex art. 15 L.3/02 sul sito del Tribunale e della Corte d'Appello di Bari;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Bari, 22.4.21

Il Giudice Delegato
Dott. Nicola Magaletti